

Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport

IL COLLEGIO ARBITRALE

composto dai signori:

Avv. **Dario Buzzelli** Presidente

Prof. **Carlo Bottari** Arbitro

Prof. Avv. **Maurizio Cinelli** Arbitro

riunito in conferenza personale in Roma in data 12 novembre 2010, ha deliberato all'unanimità il seguente

LODO

nel procedimento di arbitrato (prot. n. 1318 del 5.7.2010) promosso da:

ROVIGO CALCIO Srl, con sede in Rovigo al Viale Tre Martiri n. 28, in persona del suo Presidente e l.r.p.t. Sig. Francesco SCERRA, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dall'Avv. Alessia Panella e dal Dott. Andrea Petretto, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Roma, Via dei Due Macelli n. 60 – tel. 06.6789842 -

- parte istante -

contro

Domenico GIACOMARRO, residente in Marsala (TP), Via CDA S. G. Tafalia n. 338/A, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Perdomi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Genova, Vico San Matteo n. 2/23

- parte intimata -

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

1.— In data 12.8.2008 il Domenico Giacomarro sottoscriveva con la Rovigo Calcio S.r.l. un contratto con il quale si impegnava a prestare la propria attività di allenatore

professionista dal 14.8.2008 sino al 30.6.2009, dietro il corrispettivo annuo netto di € 18.531,00 in aggiunta all'indennità di trasferta qualora dovuta.

Con comunicazione inviata in data 13.10.2008 alla lega di appartenenza, il Sig. Giacomarro veniva esonerato dall'incarico di allenatore.

Sull'assunto che la società Rovigo Calcio non aveva provveduto all'integrale pagamento della retribuzione convenuta, il Sig. Giacomarro proponeva ricorso al Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico per ottenere il pagamento dei residui importi ed il Collegio adito, con lodo emesso in data 11.12.2009, faceva "obbligo alla società Rovigo Calcio S.r.l. di corrispondere al tesserato Giacomarro Domenico la somma lorda di € 14.345,28 relativo al periodo dal 1.1.2009 al 30.6.2009 al lordo delle ritenute di legge se ed in quanto dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria e spese legali".

Con atto depositato in data 5.7.2010 la società Rovigo Calcio ha proposto ricorso ex art. 9 Codice dei Giudizi dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (di seguito TNAS) chiedendo di "accertare e dichiarare l'inesistenza e/o l'estinzione del diritto del Sig. Domenico Giacomarro ad ottenere un ulteriore riconoscimento economico in forza di quanto effettivamente percepito dallo stesso; accertare e dichiarare, sempre in via principale e in considerazione della condotta tenuta dal Sig. Domenico Giacomarro, l'inesistenza e l'infondatezza di qualsiasi diritto patrimoniale inerente a qualsiasi titolo di indennità al medesimo e, per l'effetto, dichiarare la nullità del lodo del Collegio Arbitrale c/o Lega Pro dell'11.12.2009".

A sostegno di tali richieste la società istante, premessa la competenza dell'adito Tribunale, assumeva che le somme pattuite con il Giacomarro fossero pari ad € 18.531,00 al netto delle trattenute di legge e che quanto effettivamente versato e percepito dallo stesso fosse pari ad € 17.675,00, con una differenza quindi pari ad € 856,00 al netto delle trattenute di legge.

Con successiva nota del 9 luglio 2010 la società Rovigo Calcio nominava arbitro il Prof. Avv. Carlo Bottari.

2.— Con comparsa depositata in data 30.7.2010 si costituiva il Sig. Domenico Giacomarro ed eccepiva in via preliminare l'incompetenza del Tribunale a conoscere in sede arbitrale della lite, la tardività e dunque l'inammissibilità del ricorso per essere stata l'istanza arbitrale inoltrata quando era già abbondantemente spirato il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del lodo previsto per la proposizione del ricorso.

Nel merito il Sig. Giacomarro eccepiva l'infondatezza della domanda risultando essa peraltro fondata su documenti diversi da quelli da egli effettivamente sottoscritti e rilevando che l'istante non si era neppure costituito nel precedente giudizio arbitrale; chiedeva infine che il Tribunale con ordinanza ex art. 89 c.p.c. disponesse la cancellazione delle espressioni ritenute offensive contenute nelle pagg. 5 e 7 del ricorso dell'istante.

Nominava quale arbitro il Prof. Avv. Maurizio Cinelli.

3.— Il Collegio Arbitrale veniva quindi integrato con la designazione, ad opera degli arbitri nominati dalle parti, dell'Avv. Dario Buzzelli quale presidente.

All'udienza del 21.9.2010, fissata per la comparizione delle parti, erano presenti i difensori delle stesse ed era esperito il tentativo di conciliazione, che rimaneva infruttuoso. Le parti procedevano quindi alla discussione della causa nella piena osservanza del principio del contraddittorio. Il Collegio, su richiesta della parte istante, assegnava all'8.10.2010 termine alle parti per il deposito di memorie e al 15.10.2010 termine per il deposito di eventuali repliche. Le parti nel termine loro assegnato procedevano al deposito delle memorie autorizzate. Il Collegio in data 12.11.2010 alle ore 11.40 si è riunito in camera di consiglio ed ha deliberato all'unanimità il presente lodo

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Occorre preliminarmente esaminare la questione, tratteggiata già dalla parte istante nel ricorso e formalmente eccepita dalla parte intimata nella memoria di costituzione, relativa alla competenza del Collegio a decidere la controversia e, dunque, all'ammissibilità dell'istanza arbitrale.

Osserva l'istante che la competenza del TNAS sarebbe stabilita espressamente dagli artt. 12 e 12 *ter* dello Statuto del CONI, nonché dall'art. 30, terzo comma dello Statuto della FIGC, che troverebbero piena applicazione nel caso di specie in quanto «la controversia ha per oggetto una vertenza insorta tra la società ricorrente e l'allenatore Domenico Giacomarro a causa della pronuncia del lodo arbitrale della Lega Pro dell'11.12.2009». Inoltre, la controversia sarebbe estranea alla materia antidoping e il lodo costituirebbe decisione non soggetta ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale. In ogni caso, secondo l'istante, al TNAS può essere devoluta qualsiasi

controversia in materia sportiva, in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 30, terzo comma, Statuto FIGC.

Contesta questa prospettazione la parte intimata, la quale, da un lato, rileva che il menzionato articolo 12 ter dello Statuto del CONI subordina la competenza del TNAS ad una specifica previsione contenuta nei singoli statuti delle Federazioni e la limita alle sole ipotesi di controversie che vedono contrapposti la singola Federazione e i soggetti affiliati. Dall'altro, osserva che il terzo comma dell'art. 30 dello Statuto FIGC esclude espressamente la competenza della vecchia Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il Coni, oggi sostituita dal TNAS, in ordine ad una serie di controversie specificamente indicate, tra le quali quelle decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi o di categoria o da regolamenti federali.

Nelle memorie autorizzate la società istante ribadisce le posizioni assunte, aggiungendo che con il giudizio proposto non si richiede al Tribunale adito di decidere come organo di gravame ma di definire, censurare e se del caso condannare, una situazione venutasi a creare conseguentemente ad una serie di episodi che vanno rivisitati al fine di accertare l'infondatezza del diritto del Giacomarro.

La parte intimata, nelle memorie depositate, insisteva per l'inammissibilità del ricorso, rilevando la natura irrituale del lodo emesso in sede federale.

2. – Il Collegio, in disparte la valutazione delle altre eccezioni di inammissibilità dell'istanza arbitrale, si è a lungo interrogato sulla possibilità di affermare la propria competenza a decidere la presente controversia, ma dopo ampio ed approfondito esame è giunto alla conclusione di dover escludere tale possibilità. E ciò ha ritenuto di dover fare in considerazione del vigente assetto normativo che, ad avviso del Collegio, non consente soluzione diversa.

Ritiene il Collegio di non poter condividere l'affermazione dell'istante secondo la quale il combinato disposto degli artt. 12 ter Statuto CONI e 30, comma 3°, Statuto FIGC consente di devolvere al TNAS qualsiasi controversia sportiva.

Occorre premettere al riguardo che l'art. 2 del Codice dei giudizi innanzi al TNAS, al comma 1, rubricato «controversie deferite alla competenza arbitrale del Tribunale», stabilisce che «le Federazioni sportive nazionali ... possono prevedere, nei loro statuti e regolamenti, che le controversie sportive concernenti diritti disponibili e quelle rilevanti nel loro ordinamento sportivo siano decise in sede arbitrale presso il Tribunale», al comma 2, poi, che «all'atto dell'affiliazione, dell'iscrizione o dell'assunzione di analoghi

vincoli con le Federazioni ... va manifestata espressa adesione alle norme di tali istituzioni che prevedono la composizione della lite in sede arbitrale» e al comma 3, infine, che «anche controversie insorte tra soggetti non legati, o non legati tutti da rapporti con le Federazioni ... possono, sulla base di specifici accordi, essere devolute alla definizione arbitrale del Tribunale»

L'articolo 12 *ter* dello Statuto del Coni, relativamente al TNAS, a sua volta, nel comma 1, prevede che detto Tribunale «ove previsto dagli Statuti o dai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, in conformità agli accordi degli associati, ha competenza arbitrale sulle controversie che contrappongono una Federazione sportiva nazionale a soggetti affiliati, tesserati o licenziati ...», e, al comma 3, che «al Tribunale può, inoltre, essere devoluta mediante clausola compromissoria o altro espresso accordo delle parti qualsiasi controversia in materia sportiva, anche tra soggetti non affiliati, tesserati o licenziati».

Il delineato quadro normativo conferma la natura arbitrale delle controversie deferite alla competenza del TNAS, in continuità con la disciolta Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI.

Inducono a tale conclusione non solo il tenore letterale delle norme richiamate, che qualificano espressamente, più volte, la competenza del TNAS come arbitrale e che fanno esplicito riferimento agli accordi delle parti interessate, ma anche il dato sistematico e finalistico.

Il Codice dei giudizi innanzi al TNAS prevede, infatti, espressamente che «la procedura arbitrale è retta dalle norme inderogabili del libro quarto, titolo ottavo, del codice di procedura civile in tema di arbitrato» (ved. Art. 4, comma 2); così per quanto riguarda il termine per la pronuncia del lodo, la relativa disciplina è stata sostanzialmente mutuata da quella prevista dal codice di procedura civile (ved. Art. 25); così, infine, per quanto concerne la impugnabilità dei lodi (quelli su controversie “rilevanti anche per l'ordinamento della Repubblica”) il riferimento è sempre “ai mezzi previsti dal codice di procedura civile” (ved. Art. 28).

Deriva da quanto precede che i componenti dei collegi istituiti nell'ambito del TNAS non rappresentano organi del Coni ma arbitri in senso proprio, ai sensi degli artt. 809 e segg. c.p.c.

Deve, d'altro canto, escludersi che il TNAS possa essere qualificato come organo di giustizia superfederale di 3° grado, giacché, come è stato già condivisibilmente affermato da questo Tribunale, «l'esistenza oggi di due distinte istituzioni, l'Alta Corte di

Giustizia Sportiva e il TNAS, l'espressa qualificazione soltanto dell'Alta Corte come "l'ultimo grado della giustizia sportiva" (art. 1, comma secondo, Codice Alta Corte), l'affermazione che il TNAS "amministra gli arbitrati" (art. 1, comma primo Codice TNAS), inducono a ritenere che l'alternatività della "competenza arbitrale" del TNAS rispetto a quella dell'Alta Corte (art. 3, comma terzo, Codice TNAS) indichi, nei limiti in cui le loro competenze coincidano, l'alternatività delle due strade: quella arbitrale presso il TNAS e quella della giustizia sportiva presso l'Alta Corte. Si tratta, quindi, di due organi entrambi collocati nel sistema della giustizia sportiva, ma alternativi nel loro ruolo di vertice» (cfr. Lodo Ascoli Calcio 1989 Spa/FIGC del 15.12.2009).

Si deve pertanto concludere che presupposto indefettibile perché possa farsi ricorso alla giustizia arbitrale del TNAS è l'esistenza, negli statuti o nei regolamenti delle federazioni sportive, di un'apposita clausola compromissoria diretta a regolare e determinare la possibilità della devoluzione della controversia al giudizio degli arbitri.

Orbene, l'unica clausola compromissoria esistente nello statuto FIGC, cui sono legate entrambe le parti del presente giudizio in quanto affiliate o tesserate, è contenuta nell'art. 30, comma 3, dello Statuto FIGC. Tale norma prevede sì che le controversie tra tesserati, società affiliate e la FIGC, per le quali non siano previsti o siano esauriti i gradi interni di giustizia federale, possono essere rimesse alla cognizione arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport presso il CONI, secondo quanto disposto dai relativi regolamenti e dalla normativa federale, ma prevede pure che non tutte tali controversie siano soggette ad arbitrato, e tra queste in primo luogo proprio quelle «decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi e di categoria o da regolamenti federali».

Il fatto che l'art. 30 dello Statuto della FIGC si riferisce alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport e non al neo istituto TNAS, non sposta i termini della questione.

Come è stato già condivisibilmente affermato in precedenti pronunce di questo Tribunale, infatti, o le disposizioni dell'art. 30 dello Statuto della FIGC devono intendersi attualmente riferite al TNAS, nel senso che a questo organo siano state attribuite le competenze prima spettanti alla Camera di Conciliazione, sicché l'ambito di competenza del Tribunale Arbitrale non potrebbe che essere circoscritto nei limiti stabiliti dalla precitata norma federale; oppure, se non si ritiene consentita l'interpretazione siffatta, allora quest'ultimo organismo sarà carente di qualsiasi competenza in ordine alle controversie tra tesserati o società affiliate e FIGC, venendo a mancare il supporto normativo prescritto dall'art. 12 ter dello Statuto del CONI perché

le controversie di natura sportiva possano essere devolute in sede arbitrale (cfr. Lodo Ascoli Calcio 1989 SpA/FIGC del 15.12.2009; Lodo Giacomense/FIGC del 19.2.2010). In conclusione, deve ritenersi che la clausola contenuta nel richiamato art. 30, 3° comma, dello Statuto della FIGC, poiché esclude espressamente dal novero delle controversie soggette ad arbitrato quelle decise con lodo arbitrale in applicazione delle clausole compromissorie previste dagli accordi collettivi, non integra un accordo compromissorio idoneo a determinare la competenza del Collegio a giudicare della controversia.

3. – Resta, infine, irrilevante la qualificazione data, nelle memorie dell'istante, alla odierna azione, nel senso che essa non rappresenterebbe un'impugnativa del lodo emesso in sede endofederale, ma sarebbe diretta alla "censura" della situazione creatasi.

In disparte ogni altra considerazione sul fatto che tale affermazione contrasta con il tenore delle conclusioni rassegnate in sede di ricorso (ove si chiede la declaratoria di «nullità del lodo del Collegio Arbitrale c/o Lega Pro del 22 febbraio 2010»), manca nella fattispecie il presupposto stesso della competenza arbitrale sulla specifica controversia, e ciò sia se intesa come diretta ad un'azione autonoma di accertamento e condanna, sia se diretta al gravame del ridetto lodo.

4. – I superiori rilievi assorbono le altre questioni preliminari e naturalmente quelle integranti il merito della domanda.

5. – Il Collegio ritiene di non accogliere la richiesta della parte intimata di cancellazione di frasi contenute nel ricorso, in quanto non ritiene contengano espressioni ingiuriose.

6. – Le spese per assistenza difensiva, anche in considerazione della natura non di merito della statuizione, sono compensate per 1/3, mentre per la restante parte, in applicazione del principio della soccombenza, viene posto a carico del Rovigo Calcio S.r.l..

Gli onorari dei componenti del Collegio Arbitrale liquidati complessivamente in € 4.000,00 sono posti a carico delle parti, in misura uguale tra loro e con il vincolo di solidarietà.

P.Q.M.

Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così decide:

- 1) in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla parte intimata dichiara inammissibile l'istanza di arbitrato proposta dalla società Rovigo Calcio S.r.l.;
- 2) dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura di 1/3; pone a carico della società Rovigo Calcio S.r.l. la restante parte, liquidata in € 1.000,00, oltre accessori;
- 3) pone a carico delle parti, in parti uguali il pagamento dei diritti degli Arbitri, come di seguito liquidati, e del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
- 4) liquida gli onorari degli Arbitri, complessivamente, in € 4.000,00, oltre accessori;
- 5) dichiara entrambe le parti solidamente tenute al pagamento dei diritti degli Arbitri, salva rivalsa tra le stesse.
- 6) dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti.

Così deciso in Roma in data 12 novembre 2010, in conferenza personale degli Arbitri e sottoscritto in numero di quattro originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.

F.to Dario Buzzelli

F.to Carlo Bottari

F.to Maurizio Cinelli